

MANOVRA DI BILANCIO 2021 DEI COMUNI – INFORMAZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI E TARIFFE ALLA LUCE DELLE NUOVE NORMATIVE DELLA PROVINCIA E DELLO STATO.

Allo scopo di agevolare l'adozione dei provvedimenti in materia di bilancio, tributi e tariffe nell'ambito della complessiva manovra comunale 2021, alla luce delle nuove disposizioni amministrative e normative sia provinciali che statali intervenute in materia si forniscono di seguito alcune informazioni e precisazioni.

In via preliminare, si evidenzia che le fonti di riferimento di seguito citate sono:

- Il Protocollo in materia di Finanza locale per il 2021, sottoscritto dalla Giunta provinciale e dal Consiglio delle Autonomie Locali in data 16 novembre 2020 e pubblicato sul sito del Servizio Autonomie Locali;
- La L.P. n. 16 del 28 dicembre 2020 (legge di stabilità provinciale 2021), pubblicata sul Numero Straordinario n. 2 al B.U.R. n. 52/Sez. gen. del 28 dicembre 2020;
- La L. n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio dello Stato per il 2021), pubblicata in G.U. n. 322 – Supplemento Ordinario del 30 dicembre 2020;
- Il D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 come convertito dalla L. n. 176 del 18 dicembre 2020 (testo coordinato in G.U. n. 319 del 24 dicembre 2020).

A) TRIBUTI E TARIFFE LOCALI.

1. **L'IM.I.S.:** l'articolo 3, commi da 3 a 7, della L.P. n. 16/2020 ha prorogato fino a tutto il periodo d'imposta 2021 le facoltà regolamentari, esenzioni, ed agevolazioni di natura transitoria in scadenza al 31.12.2020. In particolare, sono confermate le seguenti disposizioni (e nessuna altra novità è stata introdotta):
 - a. esenzione per le Cooperative sociali ed ONLUS (articolo 14 commi 6ter e 6quater della L.P. n. 14/2014 e Paragrafo 1.7 lettera a-bis) della Guida Operativa IM.I.S. versione 6.4);
 - b. esenzione per i fabbricati concessi in comodato gratuito ad organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale (articolo 14 comma 6bis lettera b-quater) della L.P. n. 14/2014 e Paragrafo 1.6 lettera a) della Guida Operativa IM.I.S. versione 6.4);
 - c. determinazione delle aliquote e delle deduzioni d'imposta agevolate per alcune fattispecie di fabbricati di tipo non abitativo (articolo 14 commi 6, 6bis, 6bis lettere b-bis), b-ter) e b-quinquies) della L.P. n. 14/2014). Il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni per il 2021 risulta quindi uguale a quello analiticamente illustrato al Paragrafo 1.6 lettera a) della Guida Operativa IM.I.S. versione 6.4);
 - d. proroga della facoltà per i Comuni di stabilire un'aliquota agevolata (fino all'azzeramento dell'imposta) per i fabbricati categoria catastale D8 destinati ad impianti di risalita o campeggi (articolo 8 comma 2 lettera e-bis) della L.P. n. 14/2014 e Paragrafo 1.6 lettera a-bis) della Guida Operativa IM.I.S. versione 6.4).

Il comma 1 dello stesso articolo 3 ha invece trasformato da transitoria a permanente l'esenzione per i fabbricati utilizzati come scuola paritaria. La disposizione in vigore fino al periodo d'imposta 2020 è quella di cui all'articolo 14 comma 6bis lettera b-sexies) della L.P. n. 14/2014, come illustrata al Paragrafo 1.6 lettera a) della Guida Operativa IM.I.S. versione 6.4. La novella ora entrata in vigore prevede invece, dal periodo d'imposta 2021,

l'applicazione a questa fattispecie dell'aliquota dello 0,00%, secondo la nuova formulazione dell'articolo 5 comma 6 lettera d-bis) della L.P. n. 14/2014 (dal quale è stata eliminata la facoltà per i Comuni di ridurre l'aliquota stessa, visto il suo intervenuto azzeramento).

Con riferimento invece al periodo d'imposta 2020, l'articolo 3 comma 2 ha introdotto una nuova fattispecie di riduzione della base imponibile istituendo all'articolo 7 comma 3 della L.P. n. 14/2014 la lettera b ter). I presupposti sono analoghi a quelli stabiliti dall'articolo 1 della L.P. n. 6/2020 (che aveva introdotto la lettera b bis) allo stesso articolo 7 comma 3 della L.P. n. 14/2014, poi abrogata per l'entrata in vigore dell'esenzione, relativamente alle medesime fattispecie imponibili, di cui all'articolo 14bis), e si possono riassumere nei seguenti punti:

- ✓ la riduzione della base imponibile (deduzione) è stabilita nella misura del 50%;
- ✓ le fattispecie di fabbricati potenzialmente interessate sono quelle di cui all'articolo 9 del D.L. n. 137/2020, e quindi utilizzati per le attività riconducibili ai codici ATECO di cui all'Allegato 1 del D.L. stesso. **Come previsto espressamente dalla nuova disposizione IM.I.S. qui in commento, le tipologie di attività/fabbricati comprese nell'elenco di cui al richiamato Allegato già comprese nell'esenzione di cui all'articolo 14bis della L.P. n. 14/2014 non rientrano nella riduzione della base imponibile ora entrata in vigore;**
- ✓ presupposto indispensabile per l'applicazione della riduzione è che in relazione al fabbricato vi sia coincidenza tra soggetto passivo IM.I.S. e gestore dell'attività svolta nel fabbricato stesso e riconducibile ad una delle tipologie di cui al punto precedente¹;
- ✓ l'ulteriore presupposto necessario è costituito dalla presentazione da parte del soggetto passivo al Comune soggetto attivo di una comunicazione (ai sensi dell'articolo 11 comma 4 della L.P. n. 14/2014) **entro il termine di prescrizione del 31 gennaio 2021**, nella quale vengano dichiarati la sussistenza dei presupposti, i fabbricati interessati, l'individuazione dei singoli fabbricati e la loro tipologia d'uso, ed i mesi del periodo d'imposta 2020 per i quali la fattispecie ha trovato concretizzazione;
- ✓ poiché la riduzione in parola trova applicazione per il solo periodo d'imposta 2020 (nella formulazione letterale della disposizione: *"per il solo periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente lettera²"*), ma i versamenti sono già stati effettuati dai contribuenti potenzialmente interessati all'agevolazione entro il 16 dicembre 2020, la norma stabilisce espressamente il diritto al rimborso ai sensi dell'articolo 10 comma 9 della L.P. n. 14/2014 (e quindi su istanza). Ne consegue che il rimborso presuppone la verifica della comunicazione presentata entro il 31 gennaio 2020, la sua correttezza e la sussistenza degli elementi in essa evidenziati. In altre parole: in questo caso la procedura di rimborso viene di fatto a coincidere con quella di accertamento (salva l'emersione successiva, nel termine ordinario previsto per l'accertamento, di elementi ulteriori che portino a non considerare corretta la comunicazione presentata);
- ✓ analogamente, si rileva che come già avvenuto per le altre riduzioni/esenzioni in vigore nel 2020 per disposizione normativa (e non per scelta autonoma dei Comuni), appare opportuna la messa a disposizione di un modello di comunicazione nel quale siano evidenziate le fattispecie potenzialmente interessate, la formula per la

¹ Per l'illustrazione dei presupposti e della casistica di questo principio si rinvia alle Note Informative del 17 agosto 2020, del 10 settembre 2020 e del 21 ottobre 2020.

² Ai sensi dell'articolo 39 della L.P. n. 16/2020, questa disposizione è entrata in vigore il 29 dicembre 2020, giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. dell'intera medesima L.P. n. 16/2020. Di conseguenza, il periodo d'imposta IM.I.S. interessato alla riduzione che qui rileva è esclusivamente il 2020.

dichiarazione della sussistenza del presupposto della coincidenza tra soggetto passivo IM.I.S. e gestore dell'attività, ed il numero dei mesi nel periodo d'imposta 2020 interessati alla riduzione;

- ✓ infine, la norma (articolo 3 della L.P. n. 16/2020) prevede al comma 9 la copertura finanziaria del minor gettito con oneri a carico del bilancio della Provincia. **Si chiede di non inviare certificazioni a tale riguardo fino ad espressa richiesta formale da parte del Servizio Autonomie Locali.**

ATTENZIONE: le facoltà riconosciute ai Comuni dall'articolo 21 comma 1 della L.P. n. 3/2020 (che ha introdotto le lettere e quater) ed e quinquies) all'articolo 8 comma 2 della L.P. n. 14/2014), l'esenzione di cui all'articolo 14bis della L.P. n. 14/2014 (entrato in vigore in forza dell'articolo 1 della L.P. n. 10/2020 e modificato dall'articolo 6 della L.P. n. 13/2020), la riduzione della base imponibile di cui all'articolo 7 comma 3 lettera b ter) della L.P. n. 14/2014 (sopra illustrato in relazione all'articolo 3 comma 2 della L.P. n. 16/2020), e le disposizioni in materia di scadenze di versamento di cui all'articolo 1 della L.P. n. 2/2020, **non trovano alcuna applicazione ai periodi d'imposta diversi dal 2020.** Si rinvia alle Note Informative 17 agosto 2020, 10 settembre 2020, 21 ottobre 2020 ed 1 dicembre 2020 (nonché alla versione 6.4 della Guida Operativa IM.I.S.) per l'illustrazione di tali disposizioni straordinarie relative al solo 2020.

2. L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E LA T.O.S.A.P./C.O.S.A.P.:

- a) l'articolo 1 commi da 816 a 847 della L. n. 160/2019 stabilisce, **a partire dall'1.1.2021**, l'abrogazione dell'Imposta sulla Pubblicità (capo I del D.L.vo n. 507/1993), del canone (alternativo all'imposta) sulla pubblicità (art. 62 del D.L.vo n. 446/1997), della T.O.S.A.P. (capo II del D.L.vo n. 507/1993) e del C.O.S.A.P. (art. 63 del D.L.vo n. 446/1997) e la loro sostituzione con il canone (di natura patrimoniale e non tributaria) unitario disciplinato appunto dalle richiamate disposizioni normative. **Poiché nessuna proroga è intervenuta ad opera delle fonti normative statali a fine 2020 (come riassunte in premessa), il nuovo canone è entrato in vigore all'1.1.2021, con la conseguente abrogazione di T.O.S.A.P./C.O.S.A.P. ed Imposta sulla Pubblicità.** Nell'ultimo Paragrafo di questa Nota Informativa vengono delineate le procedure per l'approvazione dei provvedimenti (regolamento e tariffe) attuativi del nuovo canone in relazione alla complessiva manovra di bilancio;
- b) in ordine alle modalità di applicazione del nuovo canone patrimoniale, si segnala che l'articolo 1 comma 848 della L. n. 178/2020 ha sostituito l'articolo 1 comma 831 della L. n. 160/2019 per la disciplina delle modalità di applicazione forfetaria del canone stesso alla fattispecie delle occupazione effettuate con cavi e condutture destinate a servizi di pubblica utilità (elettricità, telefonia, gas ecc.);
- c) l'articolo 9-ter del D.L. n. 137/2020 come convertito dalla L. n. 176/2020 ha ulteriormente prorogato le esenzioni T.O.S.A.P./C.O.S.A.P., ora da riferirsi al nuovo canone di cui alla precedente lettera a), rispetto al quadro delineato per il 2020 dall'articolo 181 del D.L. n. 34/2020 (si rinvia nel dettaglio alle Note Informative del 17 agosto 2020 e del 21 ottobre 2020). In particolare:
 - per le occupazioni di suolo pubblico effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della L. n. 287/1991, già esenti per il periodo 1 maggio 2020 / 31 dicembre 2020, **l'esenzione viene prevista anche dall'1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;**
 - per le occupazioni di suolo pubblico effettuate nell'ambito del commercio su aree pubbliche di cui al D.L.vo n. 114/1998, già esenti per il periodo 1 marzo

2020 / 15 ottobre 2020, **l'esenzione viene prevista anche dall'1 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;**

- come per le precedenti disposizioni, anche in questo caso il minor gettito del nuovo canone patrimoniale derivante da tali esenzioni trova copertura a carico del bilancio dello Stato a mezzo di trasferimenti compensativi ai Comuni (tramite la Provincia in ragione della competenza in materia di finanza Locale).

3. **GLI ALTRI TRIBUTI ED ENTRATE NON TRIBUTARIE LOCALI E LE MATERIE COLLEGATE:** si segnalano le seguenti novità intervenute (alla luce delle suddette fonti normative) nel quadro dei tributi locali, delle entrate extra-tributarie e delle materie collegate (ad esempio la riscossione):

- a) **L'accertamento e la riscossione delle entrate degli Enti Locali:** l'articolo 13-decies del D.L. n. 137/2020 ha modificato il quadro dell'istituto della rateizzazione dei versamenti relativi ad entrate tributarie ed extratributarie, anche con riferimento alle entrate degli Enti Locali. La materia, molto articolata e complessa, prevede nella sostanza, e salve le opportune indicazioni ministeriali che si attendono, la possibilità per i debitori di chiedere maggiori termini per il versamento rateale, anche con riferimento a partite chiuse rispetto alla normativa previgente ed attualmente oggetto delle fasi della procedura di riscossione coattiva. Non risulta invece siano stati adottati provvedimenti normativi finalizzati a prorogare ulteriormente la sospensione della riscossione coattiva in vigore fino al 31 dicembre 2020. Le procedure di riscossione coattiva quindi dall'1 gennaio 2021 si devono ritenere nuovamente attivate. In materia di accertamento dei tributi locali si conferma invece quanto già illustrato nella Nota Informativa del 17 agosto 2020, e quindi la proroga di 85 giorni, rispetto al termine di prescrizione del 31 dicembre 2020, per l'emissione e la notifica degli avvisi di accertamento relativi a tributi locali afferenti al periodo d'imposta 2015 (questo in ragione della sospensione di 85 giorni per tale attività disposta dagli articoli 67 e 68 del D.L. n. 18/2020);
- b) **La TA.R.I. e la TA.R.I.P.:** si segnala che:
 - la deliberazione n. 493/2020 di ARERA ha prorogato al 2021 le facoltà e le deroghe in materia di PEF e di sistema tariffario TARI e TARIP stabilite in via straordinaria per il 2020 dalle deliberazioni n. 148/2020 e n. 238/2020 a causa della situazione epidemica da COVID-19;
 - l'articolo 1 comma 48 della L. n. 178/2020 stabilisce la riduzione di 2/3 dell'importo dovuto a titolo di TA.R.I. (sia di natura tributaria che extratributaria) da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale e residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

B) ELEMENTI GIURIDICI E PROCEDURALI COMUNI A TRIBUTI E TARIFFE: si ricorda, a livello procedurale per l'adozione delle delibere in materia di tributi e tariffe locali, che:

- a) le eventuali deliberazioni devono essere obbligatoriamente adottate **prima dell'approvazione del bilancio di previsione 2021**. Se il Comune non adotta alcuna deliberazione, trovano automatica conferma le decisioni assunte per il 2020 (per entrambi gli aspetti si vedano gli articoli 54 del D.L.vo n. 446/1997, 53 comma 16 della L. n. 388/2000, 1 comma 169 della L. n. 296/2006, 1 comma 683 della L. n. 147/2013, 9bis della L.P. n. 36/1993, 8 commi 1 e 3 della L.P. n. 14/2014)³. **Se il**

³ In materia di IM.I.S. l'articolo 8 comma 1 della L.P. n. 14/2014 stabilisce l'applicabilità automatica delle delibere adottate per il periodo d'imposta precedente (in questo caso il 2020) se non vengono assunti provvedimenti di modifica (in questo caso per il 2021), in recepimento del principio di cui all'articolo 1 comma 169 della L. n. 296/2006. Si evidenzia peraltro che come a più riprese illustrato, nel corso del 2020 ai Comuni è stata riconosciuta la facoltà di

Comune ha già adottato il bilancio di previsione 2021 (e quindi anche i provvedimenti in materia di tributi e tariffe) prima dell'entrata in vigore delle fonti normative provinciali e statali richiamate in premessa), lo stesso è ora legittimato, ai sensi dell'articolo 9bis della L.P. n. 36/1993 e s.m., ad adottare nuove deliberazioni, **per le sole materie in merito alle quali sono intervenute novità (e solo entro tale limite)**, come sopra illustrate. Le delibere eventualmente assunte trovano applicazione con effetto retroattivo all'1 gennaio 2021 (e quindi con validità per l'intero anno), ai sensi dell'articolo 1 comma 169 della L. n. 296/2006. Uguale quadro giuridico in materia di retroattività si verifica se il Comune approva le delibere sulle materie che qui rilevano dopo il 31 dicembre 2020 ma comunque prima dell'adozione del bilancio di previsione, nonché altri provvedimenti deliberativi di natura tributaria o tariffaria (ad esempio in materia di IM.I.S.). Per completezza, si ricorda che i Comuni che adottano (o hanno già adottato) il bilancio di previsione dopo l'entrata in vigore delle predette fonti normative devono approvare (o avrebbero dovuto approvare) le eventuali deliberazioni di natura tributaria prima del bilancio stesso alla luce della nuova normativa, e gli stessi non possono utilizzare la facoltà di cui all'articolo 9bis ora illustrata. Anche nel caso dei provvedimenti collegati al nuovo canone patrimoniale sostitutivo di T.O.S.A.P. / C.O.S.A.P. e Imposta sulla Pubblicità, mancando fonti normative nuove, l'articolo 9bis non è applicabile. Si ricorda in ogni caso che **ai sensi dell'articolo 106 comma 3bis del D.L. n. 34/2020 (come convertito dalla L. n. 77/2020)**, il termine per l'adozione del bilancio di previsione dei Comuni per l'esercizio finanziario 2021 è stato prorogato al 31 gennaio 2021. In forza del Paragrafo 8 del Protocollo d'Intesa in materia di Finanza Locale 2021 questo termine trova automatica applicazione anche agli Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento;

- b) come già segnalato con specifica pubblicazione su questo sito del 23 dicembre 2020, a partire dall'1 gennaio 2021 il tasso legale di interesse è fissato nella misura dello 0,01% annuo, e questo ai sensi del D.M. 11 dicembre 2020 del M.E.F.

Trento, 11 gennaio 2021

modificare (parzialmente) le aliquote già deliberate, ai sensi dell'articolo 21 comma 1 della L.P. n. 3/2020 che ha introdotto la nuova lettera e quinquies) all'articolo 8 comma 2 della L.P. n. 14/2014. Può sussistere il dubbio, nella formulazione letterale dell'articolo 8 comma 1, che le delibere "straordinarie" adottate ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera e quinquies) possano trovare applicazione automatica in caso di mancata adozione di provvedimenti per il 2021, o se invece, stante appunto la straordinarietà della normativa emergenziale, tornino in vigore automaticamente (sempre in caso di mancata adozione di una delibera per il 2021) le aliquote a suo tempo deliberate in via ordinaria per il periodo d'imposta 2020 (ovvero confermate tacitamente rispetto alle deliberazioni assunte per il 2019). Il dubbio ha un elemento di problematicità finanziaria, in quanto le aliquote straordinarie per il 2020 sono state adottate anche mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione a copertura del minor gettito (come consentito dall'articolo 21 della L.P. n. 3/2020). Inoltre è possibile l'instaurarsi di contenzioso laddove ad un contribuente sia stata riconosciuta per il 2020 un'aliquota inferiore a quella che verrebbe tacitamente applicata nel 2021 in proroga delle aliquote ordinarie 2020 (in altre parole: il contribuente potrebbe appellarsi alla proroga automatica delle aliquote straordinarie 2020 in forza dell'articolo 8 comma 1). Si suggerisce quindi, per i Comuni che hanno utilizzato la facoltà del richiamato articolo 8 comma 2 lettera e quinquies), di procedere all'adozione di un provvedimento esplicito in materia di aliquote IM.I.S. 2021 e di non avvalersi quindi del rinnovo tacito di cui all'articolo 8 comma 1.